



SERENA CAPOTOSTI

NOTAIO

In carta libera ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge quadro
-----sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266-----

REPERTORIO N. 1366

RACCOLTA N. 762-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA-----

"A.Vi.L.L. - ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFO-
MI, SEZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA DELL'ASSOCIAZIONE ITA-
LIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ONLUS". -----
ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
REGIONE DEL VENETO n. "VI0062"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno quattro-----
del mese di settembre, in Vicenza, presso la SALA POLIFUNZIO-
NALE DELL'OSPEDALE CIVILE DI VICENZA, Contrà San Bortolo n.
85, alle ore 16.30 (sedici e minuti trenta).-----

Avanti a me Dott. **SERENA CAPOTOSTI NOTAIO** in Vicenza ed ivi
residente con lo studio in Corso Fogazzaro n. 18 ed iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vi-
cenza e Bassano del Grappa,-----

-----SI E' PERSONALMENTE COSTITUITA LA SIGNORA-----
VEDANA SANDRA DANIELA, nata a Sedico (BL) il 7 aprile 1947,
residente e domiciliata a Creazzo (VI), Via E. Toti n. 32, co-
dice fiscale: VDN SDR 47D47 I563X, la quale interviene a
quest'atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Diret-
tivo e legale rappresentante della-----

"A.Vi.L.L. - ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LIN-
FOMI, SEZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA DELL'ASSOCIAZIONE I-
TALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ONLUS",-----
con sede in Vicenza, Viale Jacopo Dal Verme n. 39/41, codice
fiscale e Partita I.V.A. n. 95010340248, iscritta presso il
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e
classificata al n. "VI0062", la cui iscrizione è stata confer-
mata con provvedimento n. 25 del 22 gennaio 2010 emesso dalla
Direzione Regionale per i Servizi sociali della Regione Vene-
to.-----

La costituita, cittadina italiana, della cui identità persona-
le, qualifica e poteri io Notaio sono certo,-----

-----mi comunica-----

che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea stra-
ordinaria della predetta associazione per discutere e delibe-
rare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

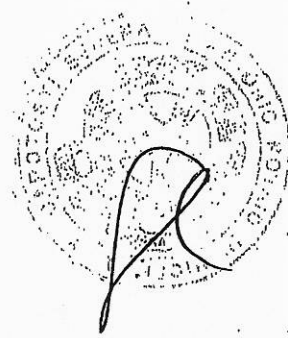
Assemblea straordinaria-----

Revisione integrale dello statuto sociale e conseguente ado-
zione di nuovo statuto, anche per adeguamento dello stesso al-
le disposizioni per il Terzo Settore di cui al Decreto Legi-
slativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

Assemblea ordinaria-----

OMISSIS-----

La comparente invita me Notaio ad assistere alla riunione
dell'assemblea, per la parte straordinaria, ed a rogarne il



01

verbale in funzione di segretario.-----
Aderendo io Notaio a detta richiesta do atto di quanto segue:-
Assume la presidenza dell'assemblea, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, la signora VEDANA SANDRA DANIELA, richiedente, la quale,-----

-----CONSTATATO-----

. che l'assemblea è qui riunita, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione) per questo giorno ed ora con avviso scritto e consegnato a ciascuno dei componenti dell'associazione, nei termini previsti dallo statuto;--
. che sono presenti o rappresentati, come da deleghe agli atti dell'associazione, n. 20 (venti)-----
associati di cui 12 (dodici)-----
presenti e 8 (otto)-----
per delega su un totale di 22 (ventidue)-----
associati aventi diritto al voto;-----
. che sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:-----
Sandra Daniela Vedana, Presidente,-----
Marini Giancarlo, Vicepresidente,-----
Valpiana Maria Pia, Vicepresidente,-----
Jannò Franco, Consigliere,-----
Malandrin Bruna, Consigliere,-----
Simionato Alessandro, Consigliere,-----
Zuccolo Maddalena, Consigliere,-----
assenti i Consiglieri Cingano Maria Rosa e Lunardi Matteo;-----
. che sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale signori:-----
Franzon Chiara, Presidente,-----
Apolloni Mauro Rudy, -----
Meneghini Alberto,-----

-----dichiara-----

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare e passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, di cui i presenti si dichiarano edotti.-----

La Presidente riferisce all'assemblea che bisogna procedere ad una revisione integrale dello statuto per adeguarlo alle disposizioni per il Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 nonché alle indicazioni e richieste dell'A.I.L. NAZIONALE. La Presidente illustra pertanto le modifiche che si rendono necessarie, come richieste dal D. Lgs. 117/2017 e dall'A.I.L. NAZIONALE, a mezzo di me Notaio, procedendo alla lettura del testo dello statuto, scorrendo articolo per articolo per permettere il confronto con il precedente statuto e sottolineando i vari cambiamenti che si propongono all'assemblea.-----

La Presidente invita quindi l'assemblea a dare atto di quanto esposto e quindi a riconoscere le modifiche allo statuto sociale.-----

La Presidente precisa altresì che dette modifiche sono state

trasmesse anche all'Ufficio Persone Giuridiche della Regione Veneto ed all'Ufficio del Volontariato presso la Regione per una verifica.-----

L'Assemblea, preso atto di quanto proposto, dopo breve discussione, all'unanimità, come mi conferma la Presidente,-----

-----delibera-----

1) di approvare lo statuto dell'Associazione, che nella sua nuova versione, previa approvazione e sottoscrizione della comparente e di me notaio, viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante, previa lettura da me datane alla comparente stessa, presente l'assemblea;-----

2) di dare mandato alla Presidente di compiere tutti gli atti e le formalità conseguenti alla presa deliberazione, inviando comunicazione agli uffici competenti.-----

Vengono infine conferiti all'Organo Amministrativo tutti i poteri opportuni e necessari per dare giuridica efficacia alle deliberazioni prese ed attuazione anche formale delle stesse, anche ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

Conclusa la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, alle ore 17.08 (diciassette e minuti otto)

L'Assemblea continua la trattazione dell'ordine del giorno, in sede ordinaria, con la nomina di un ulteriore Segretario.-----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me completato a mano su un foglio per facciate due e quanto leggesi della terza.---

Di esso ho dato lettura, presente l'assemblea, alla comparente, la quale lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17.10 (diciassette e minuti dieci).-----

F.TO: SANDRA DANIELA VEDANA-----

F.TO: SERENA CAPOTOSTI NOTAIO (L.S.) -----



SERENA CAPOTOSTI

NOTAIO

ALL. A -----
AL N. 1366 REPERTORIO-----
e N. 762 RACCOLTA-----

-----STATUTO-----

-----Art. 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituito l'Ente del Terzo Settore denominato:-----
"A.Vi.L.L. - O.D.V. - Associazione Vicentina per le Leucemie
ed i Linfomi, Sezione della Provincia di Vicenza
dell'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mielo-
ma".-----

L'Associazione può utilizzare la formula abbreviata di
"A.Vi.L.L. ODV - Sezione AIL Provincia di Vicenza".-----

L'associazione farà uso, nella denominazione sociale e in
qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrisponden-
za e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della lo-
cuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo
"ODV", nonché del logò dell'AIL Nazionale.-----

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non me-
no di venti soci.-----

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente
statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge
regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.-

Art. 2 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE

-----LINFOMI E MIELOMA - AIL NAZIONALE-----

L'A.Vi.L.L. ODV - Sezione AIL della Provincia di Vicenza, ade-
risce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel ri-
spetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disci-
plinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo
Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli
scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.-----

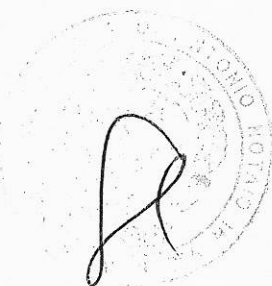
La Sezione AIL della Provincia di Vicenza gode di autonomia
giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa
nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto. -----

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e l'A.VI.L.L. ODV -
Sezione AIL della Provincia di Vicenza, saranno devolute alla
competenza del Collegio dei probiviri nazionale.-----

-----Art. 3 - SCOPO E ATTIVITA'-----

L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, si propo-
ne di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà socia-
le, in armonia con le finalità statutarie ed operative
dell'AIL Nazionale. L'Associazione, avvalendosi in modo preva-
lente dell'attività di volontariato dei propri associati, ha
per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffu-
sione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura
delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie,
nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-
sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici
e delle loro famiglie. -----

L'associazione esercita pertanto in via esclusiva o principale



04

una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle seguenti lettere del medesimo art. 5 comma 1:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi.-----

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano nelle seguenti attività:-----

a) erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;-----

b) interventi e servizi sociali;

c) interventi e prestazioni sanitarie;

d) prestazioni socio-sanitarie;

e) educazione, istruzione e formazione professionale;

f) favorire la ricerca scientifica nel campo delle leucemie e dei linfomi e mielomi;-----

g) promuovere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza del paziente oncoematologico e favorire altresì la formazione professionale ed assistenziale del personale sia medico e paramedico che volontario;-----

h) rendere sempre più stretti i legami tra i pazienti affetti da leucemia e mieloma o linfoma per un aiuto reciproco e per uno scambio di esperienze;-----

i) tenere informati gli iscritti e le autorità sanitarie sugli sviluppi recenti delle terapie;-----



SERENA CAPOTOSTI

NOTAIO

j) assistere i pazienti oncoematologici dal punto di vista sociale;-----

k) provvedere ad assicurarsi che i pazienti abbiano la migliore assistenza possibile sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico;-----

l) sostenere i centri ematologici della Provincia o di riferimento della Provincia di Vicenza.-----

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente, a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. -----

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.-----

L'Associazione si può avvalere della collaborazione di un Consulente Ematologo che potrà avvalersi di altri esperti e costituire, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, un Comitato Tecnico-Scientifico che fornirà i suggerimenti più opportuni.-----

L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.-----

Il presente statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.-----

-----Art. 4 - SEDE-----

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Vicenza, Viale Jacopo Dal Verme 39/41.-----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorrerà l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di A.Vi.L.L. ODV Sezione dell'AIL della Provincia di Vicenza, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.-----

L'Associazione istituisce sedi secondarie o operative e sezioni periferiche, su proposta del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 5 - DURATA-----

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 32.-----

-----Art. 6 - RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO-----

6.1) RISORSE E STRUMENTI-----

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In partico-

06

lare potrà:-----

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;-----
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società; -----
- c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;-----
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.-----

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

Per le attività di interesse generale prestate, l'A.Vi.L.L. ODV Sezione AIL Provincia di Vicenza può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.--

L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.-----

6.2) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquistati nel tempo e dal fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.-----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il Patrimonio dell'Associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove istituito, devono senza indugio convocare l'Assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----

**6.3) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE-----**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----

- a) quote sociali versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;-----
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;-----
- h) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali;-----
- i) qualsiasi ulteriore entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.---

-----Art. 7 - SOCI-----

Gli aderenti dell'Associazione si denominano "Soci" e sono persone maggiorenni che aderiscono all'Associazione e ne condividono le finalità; in particolare sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, comunque interessati a favorire la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, linfomi e del mieloma e a promuovere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza del paziente oncoematologico e a favorire, altresì, la formazione professionale ed assistenziale del personale sia medico e paramedico che volontario.-----

Il numero dei soci è illimitato.-----

Non può essere socio chi abbia comunque interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione.-----

-----Art. 8 - MODALITA' PER L'ADESIONE-----

La richiesta di iscrizione come socio dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione, su apposito modulo, contenente le seguenti indicazioni:-----

- m) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale, eventuale numero di partita IVA;-----
- n) motivazioni che hanno determinato la richiesta di iscrizione.-----

Nella richiesta occorre, altresì, indicare il domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni ed accettare espressamente, dichiarando di averne già avuto piena conoscenza, le

presenti norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto concerne il pagamento delle quote associative.-----

I Soci si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazioni periodicamente ogni variazione di modifica dei dati di cui sopra. -----

-----**Art. 9 - REGISTRO DELLE DOMANDE E OPPOSIZIONI**-----

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione dei soci. Ciascun socio può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente.-----

-----**Art. 10 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE**-----

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, come sopra fissato per l'eventuale opposizione.-----

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, che deve essere motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.-----

L'ammissione ha effetto dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.-----

La qualità di socio deve risultare da apposito Registro tenuto dal Consiglio di Amministrazione e si perde solo per morte, recesso ed esclusione secondo quanto infra meglio specificato.-----

-----**Art. 11 - QUOTE ASSOCIATIVE ED OBBLIGHI DEI SOCI**-----

Ciascun socio è tenuto a versare all'Associazione medesima la quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza, si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente.-----

Detta quota, se trattasi di nuovo socio, deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, mentre, se trattasi di soci già iscritti, deve essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.-----

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, non trasmissibili, né rivalutabili.-----

Tutti i soci, purché in regola con il versamento delle quote associative e maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.-----

I soci aderenti all'Associazione svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti



SERENA CAPOTOSTI

NOTAIO

e alle condizioni di cui all'art. 17 commi 3 e 4 del D. Lgs. 117/2017. Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario.-----

Gli aderenti all'Associazione che svolgono specifiche attività di volontariato in Ospedale, sia nel reparto degenze che nel Day Hospital, e tutti i volontari che operano con continuità, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. -----

Si precisa che le eventuali erogazioni e/o contributi di cittadini, di Enti pubblici o privati ed Associazioni, eseguiti ai sensi dell'art. 6.3 del presente Statuto, e costituenti le entrate dell'Associazione, non determinano di per sé l'acquisto, in capo ai rispettivi soggetti erogatori, della qualità di socio dell'Associazione.-----

-----ART. 12 - ALTRI OBBLIGHI DEI SOCI-----

Ogni socio si impegna ad osservare e rispettare quanto disposto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti approvati dai competenti organi, nonché, in genere, a contribuire, nell'interesse comune, al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.-----

La partecipazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 14.2) del presente Statuto.-----

-----Art. 13 - QUALITA' DI VOLONTARIO -----

Il volontario, che può anche essere non socio, svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 comma 3 e comma 4. Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.-----

-----Art. 14 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO-----

14.1) ESCLUSIONE E MORTE-----

Può essere deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato con lettera raccomandata, anche a mano, tramite posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, l'esclusione del socio con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:-----

- a) perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;-----
- b) l'impossibilità sopravvenuta di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione o negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;-----
- c) aver arrecato danno morale o materiale all'Associazione;

10

d) mancata corresponsione della quota associativa entro i termini statutari per tre anni consecutivi;-----

e) violazione delle norme statutarie;

f) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;-----

g) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

h) svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione. In questo ultimo caso l'Associazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.-----

L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra associato e Associazione e va comunicata all'interessato, salva restando comunque la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria nel termine semestrale previsto dalla legge.-----

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.-----

La qualità di socio si perde anche in caso di morte.-----

Il socio escluso e gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.-----

14.2) RECESSO-----

E' consentita la possibilità da parte del socio di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto con lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, il Consiglio di Amministrazione.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.-----

-----Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono organi dell'Associazione:-----

1 - l'Assemblea dei Soci;-----

2 - il Consiglio di Amministrazione;-----

3 - Il Presidente;-----

4 - l'Organo di Controllo, se istituito;-----

5 - l'Organo di Revisione legale dei conti, se istituito.-----

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.-----

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque carica o funzione, salvo quanto oltre precisato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

Il predetto principio non può applicarsi ai componenti dell'organo di controllo e di revisione in possesso dei requisiti di professionalità di cui al codice civile.-----

Gli organi dell'Associazione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto



di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale. -----

-----Art. 16 - ASSEMBLEA-----

L'assemblea, composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.-----

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria secondo quanto infra stabilito.-----

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno, una entro il trentuno gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il trenta aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.-----

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:-----

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dall'Organo di Controllo, ove istituito.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Vicenza.-----

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviato a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, con avviso di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione è inviato a ciascuno dei componenti l'Associazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico, se istituito ed ai membri dell'Organo di Controllo, se istituito.-

Copia dell'avviso di convocazione verrà esposta, sempre nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione e presso gli uffici o sezioni periferiche, se istituite.-----

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre dieci giorni dalla prima.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.-----

L'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.-----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

-----Art. 17 - DIRITTO DI VOTO-----

A ciascun socio spetta un solo voto e lo stesso potrà disporre al massimo di due deleghe.-----

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.-----

Non sono ammessi voti per corrispondenza.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea.-----

Art. 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-

L'assemblea ordinaria elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente dell'Associazione e, nei casi contemplati dal presente Statuto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Legale dei Conti.-----

Ad essa spetta, inoltre :-----

a) l'esame e l'approvazione del bilancio annuale sia preventivo che consuntivo, la relazione sull'attività svolta e da svolgere e, se previsto, l'esame e l'approvazione del bilancio sociale;-----

b) deliberare su eventuali responsabilità dei componenti gli Organi sociali;-----

c) la deliberazione delle generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;-----

d) l'approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione e di disciplinari proposti dal Consiglio di Amministrazione;-----

e) deliberare la costituzione di fondi di accantonamento anche per eventuali interventi alimentati da contributi acquisiti da Enti Pubblici;-----

f) ogni altra deliberazione non riservata dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea straordinaria. All'Assemblea straordinaria spetta di deliberare in ordine:---

g) alle modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto;-----

h) alla trasformazione dell'Associazione;

i) alla fusione e all'incorporazione dell'Associazione con altri simili;-----

j) allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio con le maggioranze di cui all'art. 19 del presente Statuto;-----

k) ad ogni altra deliberazione riservata dallo Statuto e dalla Legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.-----

---Art. 19 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERAZIONI---

Ogni socio maggiorenne, purché in regola con il pagamento del-

la quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché, in genere, su qualsiasi provvedimento di competenza dell'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto.-----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.-----

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, salvo quanto infra previsto per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'ente, sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.-----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, sono deliberati dall'assemblea straordinaria, ai sensi e con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile (cioè voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione).-----

Della validità delle deliberazioni dell'assemblea dovrà accertarsi il Presidente dell'assemblea.-----

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni per la nomina dei componenti degli Organi dell'Associazione, che si fanno sempre a scrutinio segreto, salvo che vi si opponga più di un terzo dei soci presenti o rappresentati.-----

Non sono ammessi voti per corrispondenza.-----

-----Art. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci con diritto di voto.-----

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vicepresidente, che è anche Vicepresidente dell'Associazione, un segretario ed un tesoriere dell'Associazione.-----

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di tre mandati.-----

Tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, possono far parte del Consiglio.-----

In caso di venir meno durante i tre esercizi di carica di alcuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo,

ove istituito, nominando il candidato o i candidati primi non eletti.-----

La nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea annuale. I consiglieri così nominati, sempre che vi sia stata la convalida, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.-----

In caso di venir meno della maggioranza dei membri eletti, si procederà ad indire nuove elezioni che rinnovino il Consiglio integralmente.-----

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, può dichiarare decaduto uno dei suoi componenti per grave indegnità morale e civile. Essa si ha nelle ipotesi di condanna passata in giudicato per delitto contro la fede pubblica, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la famiglia e la persona, contro il patrimonio. Non si può in ogni caso pronunciarsi decadenza per motivi politici, sindacali, di razza o di religione.-----

Art. 21 - RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo avviso scritto personale, da inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, e-mail o telefax da inviarsi almeno due giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Vicenza.--
E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a cinque riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione di bilanci, preventivi e consuntivi e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, partecipano, salvo assenza giustificata, senza voto deliberativo, i membri dell'Organo di Controllo, ove istituito.-----

Il Consiglio, su richiesta motivata, può essere convocato dall'Organo di Controllo, ove istituito.-----

Detti membri possono, inoltre, partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso. A tutte le sedute di quest'ultimo possono essere invitate persone estranee in qualità di tecnici esperti o consulenti, quando il loro parere sia ritenuto opportuno sugli argomenti in discussione.-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in ragione di uno per ciascun membro. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno quattro dei suoi membri ne

facciano richiesta. -----
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, e, in mancanza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.-----

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.-----

Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 22 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE-----

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, salvi quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano, tra gli altri, i compiti di:-----

- a) determinare la quota associativa dovuta, in sede di iscrizione, dai nuovi soci ovvero, annualmente dai soci già iscritti, ed occorrente al funzionamento dell'Associazione;----
- b) provvedere alla formazione di programmi da sottoporre all'assemblea dei soci;-----
- c) deliberare la convocazione di quest'ultima, che sarà eseguita da parte del Presidente;-----
- d) deliberare sulle domande di ammissione;
- e) nominare comitati tecnico-consultivi ed affidare incarichi direttivi;-----
- f) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, e revocare, Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;-----
- g) predisporre bilanci preventivi e consuntivi, rendiconti, relative relazioni e, ove previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea dei soci;-----
- h) predisporre eventuali regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----
- i) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;-----
- j) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello statuto; -----
- k) deliberare, insomma, su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;-----
- l) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengono

dall'Associazione Nazionale;-----

m) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.-----

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i relativi poteri ed è autorizzato ad assumere il segretario, nonché il personale dipendente per il normale funzionamento dell'Associazione ed a fissare gli emolumenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Veneto alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.-----

-----Art. 23 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE-----

Il Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi, in giudizio ed in sede amministrativa ed in ogni altra sede.-----

Ai sensi dell'art. 18, il Presidente viene eletto all'Assemblea dei Soci, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-----

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinamento dei lavori dell'Associazione.-----

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.-----

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.-----

L'Ufficio di Presidenza può, in caso di necessità immediata, decidere l'erogazione di fondi dell'Associazione per determinate iniziative di importanza per le finalità dell'Associazione stessa. L'entità di tali erogazioni viene fissata ad inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO -----

La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Controllo, anche monocratico, nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. -----

L'Organo di Controllo, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti non soci, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.-----

I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali ed almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. Si applicano in ogni

caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.-----
La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.---
L'Organo di Controllo, se non monocratico, nomina nel suo seno, il proprio Presidente.-----
I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----
I membri dell'Organo di Controllo dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.-----
I membri dell'Organo di Controllo assistono, salvo assenza giustificata e senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed a quelle dell'assemblea relative all'approvazione dei documenti da ultimo citati. -----
Detti membri possono, inoltre, assistere alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. -----
Delle riunioni l'Organo di Controllo redigerà verbale su apposito libro, sottoscritto dai presenti.-----
Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e dei Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.-----
L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso lo stesso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.-----
Ogni componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----**Art. 25 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**-----
E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.
E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, salvo che l'incarico sia affidato all'Organo di Controllo.-----

-----**Art. 26 - COMITATO SCIENTIFICO**-----
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati e svolgono la loro attività gratuitamente.-----
Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.-----

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.-----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.-----

-----Art. 27 - TESORIERE-----

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.-----

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:-----

a) tenuta e conservazione dei registri della contabilità dell'Associazione;-----

b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;-----

c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;-----

d) periodico aggiornamento ed informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa senza diritto di voto.-----

-----Art. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO-----

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude entro il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti di bilancio dell'Associazione sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.-----

Alla fine di ogni esercizio, devono essere compilati il bilancio della gestione dell'anno precedente ed il relativo rendiconto a cura e responsabilità del Consiglio di Amministrazione, che dovrà sottoporli all'Organo di Controllo, ove istituito, almeno un mese prima della data fissata per l'approvazione dell'assemblea, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.-----

Il bilancio consuntivo approvato dovrà essere inviato all'Associazione Nazionale entro il 31 (trentuno) maggio successivo all'approvazione, e presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno successivo all'approvazione.-----

Alla fine di ogni esercizio, dovrà essere redatto, sempre a cura e responsabilità del Consiglio di Amministrazione, il programma dell'attività per il nuovo esercizio ed il preventivo delle spese, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.-----

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e rendiconto ovvero programma e preventivo, dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, che intendessero consultarli e pubblicati sul sito internet dell'Associazione.-----

-----ART. 29 - BILANCIO SOCIALE-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, o in qualsiasi caso in cui ne sia previsto l'obbligo, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.-----

-----Art. 30 - AVANZI DI GESTIONE-----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.-----

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.-----

-----Art. 31 - CONVENZIONI-----

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. -----

-----Art. 32 - SCIoglimento-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.-----

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.-----

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.-----

Ogni attività che residuerà esaurita la liquidazione, detratte le spese di liquidazione ed il pagamento di eventuali debiti, verrà devoluta a favore dell'AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma - Ente del Terzo Settore, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.-----

-----Art. 33 - LIBRI SOCIALI-----

L'Associazione, oltre le scritture prescritte dalle norme di Legge ai fini contabili e fiscali, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:-----

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-

semblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali;-----

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata alla Presidenza dell'Associazione.-----

-----Art. 34 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto dell'AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma - Ente del Terzo Settore, le norme del Codice Civile, nonché le normative vigenti in materia di volontariato ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

-----Art. 35 - NORMA TRANSITORIA-----

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.-----

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.-----

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore. -----

REGISTRATO TELEMATICAMENTE IL 28/09/2020 n. 26473 Serie 1T---

UFFICIO DELLE ENTRATE COMPETENTE - VICENZA-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO A) -----

CHE SI RILASCIÀ all'A.Vi.L.L. -----

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI.-----

Vicenza, 5 ottobre 2020-----

21

